

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente

Prot. n. 3870 del

- 9 FEB. 2011

V11/4

Ai Sig.ri Presidi
di Facoltà
LORO SEDI

Oggetto: LINEE OPERATIVE TEMPORANEE IN MATERIA DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 30/12/2010, n° 240.

La legge 30/12/2010, n.240, pubblicata nella G.U. n.10 del 14/1/2011, supplemento ordinario n.11, entrata in vigore a decorrere dal 29/1/2011, all'art.29, comma 11, punto c), ha abrogato, tra l'altro, l'art.1, comma 10, della legge 4/11/2005, n.230 e quindi anche il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio emanato con D.R. n.326 del 23/4/2009.

Nelle more dell'emanazione dello Statuto di Ateneo che recepisca la nuova organizzazione ed articolazione interna prevista dalla riforma, nonché dei decreti ministeriali attuativi della legge, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee operative temporanee, al fine di procedere agli adempimenti relativi al conferimento di incarichi di insegnamento, anche in vista dell'imminente programmazione didattica per l'a.a. 2011/2012 nei corsi di studio di cui all'art.3, comma 1, del D.M. 270/2004.

A) ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI ED AFFIDAMENTI DI INSEGNAMENTI

In sede di programmazione dell'attività didattica, ciascuna Facoltà procede, mediante apposita delibera:

A 1) all'affidamento dei compiti didattici istituzionali, sentiti gli interessati, ai professori di I e II fascia appartenenti alla Facoltà;

A 2) alla copertura degli ulteriori insegnamenti mediante affidamento, con il loro consenso, ai professori, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo ad esaurimento, appartenenti alla Facoltà.

L'attribuzione di corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato e agli assistenti di ruolo ad esaurimento, avviene in base a quanto stabilito dall'art.6, comma 4, della citata legge

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente

240/2010, il quale prevede, altresì, che l'Università, nei limiti della disponibilità di bilancio, sulla base di criteri e modalità da stabilire nel Regolamento da emanarsi, determini la retribuzione aggiuntiva da corrispondere al citato personale destinatario di affidamenti di insegnamenti.

Al riguardo si precisa che gli Organi di governo hanno deciso di destinare un fondo di 500.000, euro a carico del bilancio di Ateneo, per i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che terranno incarichi di insegnamento per più di 60 ore.

In base al combinato disposto delle norme contenute nella legge n.240/2010 e di quelle fissate dal D.M. 22/9/2010, n.17, relativo ai requisiti di docenza necessari ai corsi di studio, possono essere attribuiti corsi o moduli curriculari, con il consenso degli interessati, ai titolari di contratto per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge n.230/2005 (ricercatori a tempo determinato ante Legge Gelmini).

L'affidamento avviene nell'ambito dell'impegno orario complessivo pari a 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche, previsto dal Regolamento in materia vigente al momento del reclutamento di detto personale.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, possono essere altresì conferiti incarichi di insegnamento, con il consenso degli interessati e nell'ambito dei pertinenti settori scientifico disciplinari o di settori affini, ai collaboratori ed esperti linguistici.

Nel caso di più candidature per la copertura dello stesso insegnamento, la Facoltà procede, previa determinazione dei criteri, a valutazione comparativa tenendo conto del curriculum complessivo di ciascun candidato, del rilievo scientifico dei titoli, della documentata esperienza in ambito scientifico e professionale e dell'affinità degli interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata.

Nell'eventualità di conferimento di incarichi a titolo oneroso, il Consiglio della Facoltà interessata determina per ciascun incarico il compenso lordo proporzionalmente all'impegno richiesto, in base alle risorse finanziarie disponibili a carico della struttura proponente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente

B) AVVISO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI CON DOCENTI DI ALTRA FACOLTA'

Qualora risultino vacanti ulteriori insegnamenti, il Consiglio di Facoltà delibera la copertura mediante "avviso" da emanarsi a cura del Preside, riservato ai soggetti di cui alla lettera A 2) in servizio presso altra Facoltà dell'Ateneo.

Il conferimento avverrà previo nulla osta della Facoltà e/o della struttura di appartenenza del richiedente, con delibera motivata, e previo espletamento della procedura di valutazione comparativa di cui al penultimo periodo del punto A 2) nel caso di più candidature.

Si fa presente, inoltre, che l'art.6 , comma 11, della legge n.240/2010, prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

La convenzione stabilisce, tra l'altro, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due Atenei dell'impegno annuo dell'interessato e dei relativi oneri stipendiali.

Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo Ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali.

Al fine dell'attuazione del succitato art.6, comma 11, è tuttavia necessario il decreto del ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale vengono fissati i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

C) CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

1) Art.23, comma 2, Legge n.240/2010

Per far fronte a specifiche esigenze didattiche con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifico – professionali, espletate le procedure di cui ai punti A) e B) precedenti, il Consiglio di Facoltà può deliberare l'emissione da parte del Preside di un avviso di selezione, da affiggere all'albo e pubblicare sul sito internet della struttura, destinato alla stipula di un contratto a titolo oneroso, nell'ambito delle disponibilità di bilancio della Facoltà.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente

In attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento di Ateneo in materia, i contratti sono attribuiti a seguito di espletamento di apposita procedura di valutazione comparativa dei candidati, previa determinazione dei criteri di valutazione. Dei lavori di valutazione è redatto verbale.

Il Consiglio di Facoltà delibera a maggioranza dei presenti l'attribuzione del contratto; la stipula dello stesso viene delegata dal Rettore al Preside della Facoltà.

L'avviso di selezione e le conseguenti procedure vengono applicate anche nel caso di stipula dei contratti per attività didattica integrativa.

I titolari di assegni di ricerca possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento dei contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole della struttura di afferenza.

L'applicazione del presente comma è tuttavia subordinata alla determinazione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanza, del trattamento economico spettante ai titolari dei citati contratti, con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2) Art.23, comma 1, Legge n.240/2010

Al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, di cui al D.P.C.M. 30/12/1993, n.593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento, con dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito di lavoro autonomo o dipendente, fermo restando i requisiti richiesti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Servizio Personale Docente

Gli oneri dei contratti a titolo retribuito gravano esclusivamente sul bilancio della Facoltà o della struttura proponente.

Il Rettore delega la stipula dei predetti contratti, gratuiti ovvero onerosi, al Preside della Facoltà.

Si fa presente, inoltre, che la norma stabilisce che i contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Considerato che l'organico dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo alla data del 31/12/2010 era pari a n° 1393 unità, e che il 5% di tale organico è pari a 69,65 arrotondato per eccesso a 70, si riporta per ciascuna Facoltà il numero massimo di contratti gratuiti attivabili per l'a.a. 2011/2012.

Facoltà	N° professori e ricercatori	N° contratti
ARCHITETTURA	75	4
ECONOMIA	81	4
FARMACIA	46	2
GIURISPRUDENZA	64	3
INGEGNERIA	275	14
LETTERE E FILOSOFIA	120	6
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	51	3
MEDICINA E CHIRURGIA	313	16
SCIENZE FORMAZIONE	57	3
SCIENZE POLITICHE	45	2
SCIENZE M.F.N.	266	13
TOTALE	1393	70

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente

3) Art.23, comma 3, Legge n.240/2010

Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le Università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università.

La stipula del contratto viene effettuata dal Rettore.

Ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c) della legge n.240/2010, i contratti per attività di insegnamento di cui ai sopraccitati punti 1), 2), e 3), non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento o alla Facoltà che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Si fa presente, infine, che non può essere incaricato dello svolgimento di attività didattica il personale tecnico amministrativo delle Università.

Gli Uffici restano a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

Distinti saluti



IL RETTORE

Responsabile del procedimento: Sandra TURBINO ☎ 9406

Per informazioni Giovanni GEROLLA ☎ 9270 Federica ZACCHEO ☎ 9260 Mauro MARIOTTI ☎ 9274